



*Agere de dolo e agere praescriptis verbis:*  
**riflessioni su un'annotazione  
di Pomponio a Labeone**

*Agere de dolo and agere praescriptis verbis:*  
a focus on a Pomponius' remark to Labeo

**RICCARDO FERCIA**

Professore Ordinario

Università degli Studi di Cagliari

[ricfer@unica.it](mailto:ricfer@unica.it)

---

ABSTRACT

---

La ricerca esamina Ulp. D. 4.3.9.3 suggerendo come duplice chiave di lettura del passo da un lato un possibile ricorso all'*agere per sponsionem* funzionale ad accertare il diritto controverso, dall'altro l'estensione dello schema processuale dell'*agere praescriptis verbis*, inteso in adesione al percorso esegetico di Carlo Augusto Cannata, anche a figure contrattuali non sinallagmatiche nella più matura esperienza classica.

**Parole chiave:** D. 4.3.9.3; *agere per sponsionem*; *dolus malus*; *actio de dolo*; *contractus*; *agere praescriptis verbis*; *actio praescriptis verbis*.



DOI: 10.54103/milanlawreview/20655

MILAN LAW REVIEW, Vol. 4, No. 1, 2023  
ISSN 2724 - 3273

The research focuses on Ulp. D. 4.3.9.3 suggesting as a double key to reading the passage, on the one hand, a possible recourse to the *agere per sponsionem* functional to ascertain the contested right, on the other, the extension of the procedural framework of the *agere praescriptis verbis*, intended in adherence to the exegetical path of Carlo Augusto Cannata, also to non-synallagmatic contractual figures in the more mature classical experience.

**Keywords:** D. 4.3.9.3; *agere per sponsionem*; *dolus malus*; *actio de dolo*; *contractus*; *agere praescriptis verbis*; *actio praescriptis verbis*.

---

Il contributo è stato sottoposto a referaggio anonimo (doppio cieco)

This paper has been subjected to double-blind peer review

## *Agere de dolo e agere praescriptis verbis:* **riflessioni su un'annotazione** **di Pomponio a Labeone\***

SOMMARIO: 1. I problemi posti da Ulp. D. 4.3.9.3. – 2. L'esclusione delle tutele contrattuali nella soluzione labeoniana. – 3. *Agere praescriptis verbis* e convenzioni innominate non sinallagmatiche: l'annotazione di Pomponio e la condivisione di Ulpiano.

### **1. I problemi posti da Ulp. D. 4.3.9.3.**

Due recentissime indagini, l'una di Riccardo Cardilli<sup>1</sup>, l'altra di Emanuele Stolfi<sup>2</sup>, hanno riproposto all'attenzione della dottrina, dopo i fondamentali contributi di Mario Talamanca<sup>3</sup> ed Alberto Burdese<sup>4</sup> consegnati alle nostre scienze nei primi anni Novanta del decorso secolo, una questione assai dibattuta, che incrocia i problemi posti dalle applicazioni topiche del criterio ermeneutico della sussidiarietà dell'*actio de dolo* con i complessi percorsi che connotano i presupposti progressivamente individuati dalla giurisprudenza romana per tutelare i vincoli sorgenti da convenzioni esulanti dal perimetro delle figure contrattuali nominate.

Si tratta di Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.9.3, che trascrivo con una proposta di traduzione da intendersi come il primo approccio alla sua esegesi:

---

\* Il testo riproduce – con l'integrazione di un minimale apparato di note, utile a consentirmi di discutere la letteratura essenziale – gli snodi di fondo del seminario svolto, su invito della prof.ssa Francesca Pulitanò, presso l'Università Statale di Milano nella giornata del 12 maggio 2023 nell'ambito delle attività didattiche inerenti al corso di «Fondamenti del diritto europeo».

<sup>1</sup> R. Cardilli, *Un 'responsum' di Labeone tramandato in 'Ulpianus libro undecimo ad edictum' (D. 4.3.9.3) tra 'dolus' e 'conventio' atipica*, in *Ius hominum causa constitutum*. Studi in onore di A. Palma, I, a cura di F. Fasolino, Torino, Giappichelli, 2022, p. 341-364.

<sup>2</sup> E. Stolfi, *Ancora su 'actio de dolo', 'agere praescriptis verbis' e un synállagma che non c'è*, in *AUPA*, 2021, vol. 64, p. 205-306; si tratta della più recente esegesi di questo studioso, che si è occupato del passo anche in *Id.*, *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in *AUPA*, 2016, vol. 59, p. 125 ss.; *Id.*, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio, I, Trasmissione e fonti*, Jovene, Napoli, 2002, p. 369 ss.; *Id.*, *op. cit.*, II, *Contesti e pensiero*, LED, Milano, 2001, p. 215 ss.

<sup>3</sup> M. Talamanca, *Note su Ulp. 11 ad ed. D. 4.3.9.3. Contributo alla storia dei c.d. contratti innominati*, in *Scritti per E. Fazzalari*, I, Giuffrè, Milano, 1993, p. 195-238.

<sup>4</sup> A. Burdese, *In margine a D. 4.3.9.3*, in *SCDR*, 1995, vol. 7, p. 27-40.

Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.9.3: *Labeo libro trigensimo septimo posteriorum scribit, si oleum tuum quasi suum defendat Titius, et tu hoc oleum deposueris apud Seium, ut is hoc venderet et pretium servaret, donec inter vos deiudicetur cuius oleum esset, neque Titius velit iudicium accipere: quoniam neque mandati neque sequestraria Seium convenire potes nondum impleta condicione depositionis, de dolo adversus Titium agendum. sed Pomponius libro vicensimo septimo posse cum sequestre praescriptis verbis actione agi, vel si is solvendo non sit, cum Titio de dolo. quae distinctio vera esse videtur.*

Il frammento può intendersi, secondo me, in questi termini: «Labeone, nel libro XXXVII dei *Posteriores*, scrive che, se Tizio accampa diritti sul tuo olio come se fosse suo, e tu hai depositato quest'olio nell'azienda di Seio perché questi lo vendesse e ne conservasse il prezzo sino a che fosse una buona volta giudizialmente accertato tra di voi di chi sia l'olio, e Tizio non vuole collaborare perché possa celebrarsi il processo, giacché non puoi citare Seio né con l'*actio mandati* né con la *sequestrataria*, non essendosi ancora verificata la condizione apposta al deposito, si deve agire *de dolo* contro Tizio. Nondimeno Pomponio, nel libro XXVII, scrive che si può agire con l'*actio praescriptis verbis* con il sequestratario, oppure, se quest'ultimo è insolubile, con Tizio *de dolo*. Distinzione, questa, che appare adeguata al caso».

In disparte ogni questione palinogenetica sui *Posteriores*<sup>5</sup>, la dottrina si è interrogata, innanzitutto, sul ruolo processuale dei soggetti in lite sulla proprietà individuati nella fattispecie, vale a dire Tu e Titius<sup>6</sup>: se, cioè, sia Titius ad esperire un'*actio in rem* contro Tu possessore<sup>7</sup>; se, invece, sia Tu ad agire *in rem* contro Titius possessore, che in un primo momento mostrerebbe l'intendimento di *rem defendere*, per poi sottrarsi, dopo la *depositio*, alla *litis contestatio*, così venendo *contra factum proprium* ed esponendosi all'*actio de dolo* suggerita da Labeone<sup>8</sup>; oppure se sia

---

<sup>5</sup> Sul punto cfr. per tutti Lab. 229-240 Lenel, nella '*Palinogenesia iuris civilis*', I, B. Tauchnitz, Lipsiae, 1889 (D. 4.3.9.3 = Lab. 233 Lenel), e quindi diffusamente la recentissima indagine di R. Cardilli, *Un 'responsum'*, cit., p. 341 ss. Solo osserverei come la diversa espressione che connota l'*agere de dolo* (*adversus Titium* nel discorso riferito a Labeone, *cum Titio* nel discorso riferito a Pomponio) induca a ritenere che Ulpiano (cui è attribuibile solo la chiusa) citasse testualmente le due fonti a sua disposizione. Non saprei dire se il differente approccio linguistico possa magari sottendere una tendenziale accentuazione della funzione penale dell'azione nella prospettiva labeoniana.

<sup>6</sup> Cfr. M.F. Cursi, *L'eredità dell'actio de dolo' e il problema del danno meramente patrimoniale*, Jovene, Napoli, 2008, p. 54 ss.

<sup>7</sup> G. Aricò Anselmo, *Sequestro 'omittendae possessionis causa'*, in *AUPA*, 1988, vol. 40, p. 251 ss. (in particolare, p. 252 e nt. 101).

<sup>8</sup> R. Cardilli, *Un 'responsum'*, cit., p. 357 ss. Più precisamente, «Tu, convinto di essere il legittimo proprietario di una partita d'olio che si trova presso Tizio, ne fa la *vocatio in ius* con la *vindicatio* con formula petitoria. Tizio assume *in iure* la *defensio* dell'olio (quindi non è *absens*, né latitante, né *indefensus*), portando altresì *in iure* l'olio conteso. Ciò non rende

necessario distinguere il contesto antecedente da quello successivo alla *depositio* stessa<sup>9</sup>, così che in un primo momento l'attore sarebbe Titius contro Tu possessore, ed in un secondo momento, al contrario, Tu contro Titius possessore, giacché in questa seconda scansione cronologica dei fatti sarebbe appunto quest'ultimo a non voler *accipere iudicium*.

Nessuna di queste ricostruzioni mi pare convincente.

Innanzitutto, secondo me è più probabile che l'espressione *oleum defendere*, anche alla luce della percezione di essa da parte di un'autorevole corrente di pensiero<sup>10</sup>, non connoti ancora una ben precisa realtà processuale: riterrei, infatti, che Titius si limiti a contestare in termini incisivi, ma pur sempre al di fuori di un processo, la proprietà dell'olio in capo a Tu, così da rendere indispensabile, onde rimuovere lo stato d'incertezza indotto da questa decisa contestazione, un processo finalizzato all'accertamento di chi sia, tra questi soggetti, il *dominus* dell'olio.

Desumerei questa possibilità ermeneutica dalla particolare prospettazione dell'iniziativa di Titius: se, infatti, Labeone scriveva '*si oleum tuum quasi suum defendat Titius*', ci troviamo di fronte ad una lettura del fatto difficilmente

---

necessario né agire *ad exhibendum*, né fare emettere al pretore un *iussum de olio exhibendo*. Tizio, però, non cede la cosa *in iure* ed è pronto ad affrontare il *iudicium* opponendosi alla pretesa di Tu. Proprio nella fase *in iure*, successiva alla *in ius vocatio*, ma precedente alla *litis contestatio*, Tu fa presente a Tizio di poter vendere l'olio controverso ad un prezzo che non risentirebbe dei tempi della controversia, e ciò al fine di non perdere le *chances* stagionali di maggior guadagno. Tizio consegna l'olio a Tu e lascia che si occupi della vendita, pur ribadendo che, ritenendosi il proprietario dell'olio, è a lui che dovrà riversare la somma ricavata dalla vendita. A questo punto, unilateralmente, Tu, senza nessuna intesa con Tizio, decide di consegnare l'olio controverso a Seio, dandogli mandato di venderlo e di trattenere le somme ricavate fino all'esito della controversia con Tizio. Nessun accordo intercorre tra Tu e Tizio sulla scelta di Seio come mediatore nella vendita dell'olio, e tanto meno di Seio come sequestratario delle somme ricavate. [...] È proprio il venire *contra factum proprium* nell'ambito dei comportamenti processuali del convenuto che, agli occhi di Labeone (ma in fondo lo sarebbe anche dei nostri), si dimostra degno di essere sanzionato in termini di dolo. La mancata *litis contestatio* è, poi, impeditiva di una sua possibile valutazione in termini tecnici di dolo processuale. Si tratta di un comportamento scorretto, sanzionabile, quindi, esclusivamente in chiave di *actio de dolo*» (così testualmente a p. 356 s.). A me pare, tuttavia, che una tale prospettazione del fatto si presenti come eccessivamente 'creativa' da parte di un interprete contemporaneo, ed esuli ampiamente, di conseguenza, dal perimetro di esso descritto ed elaborato dal giurista.

<sup>9</sup> M. Talamanca, *Note*, cit., p. 199 s., di recente seguito da E. Stolfi, *I segni*, cit., p. 128, e da M.F. Corsi, R. Fiori, *Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone*, in *BIDR*, 2011, vol. 105, p. 161 e nt. 64.

<sup>10</sup> B. Albanese, *La sussidiarietà dell'a. de dolo*, in *AUPA*, 1962, vol. 28, p. 254; F. Gallo, '*Synallagma*' e '*conventio*' nel contratto. *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne*. *Corso di diritto romano*, I, Giappichelli, Torino, 1992, p. 209 e nt. 128; *Id.*, *op. cit.*, II, Giappichelli, Torino, 1995, p. 231 s.

correlabile ad una rivendica da lui esperita contro Tu, giacché con essa egli dovrebbe *defendere* l'olio altrui 'come se ne fosse' il proprietario.

Soffermiamoci dunque un poco su questa frase.

È singolare, secondo me, constatare il ricorso ad un'espressione connotata dall'uso degli aggettivi possessivi in funzione di tratteggiare la declinazione dell'appartenenza da un lato mediante il ricorso ad un avverbio comparativo-ipotetico (*quasi*) con cui si introduce un «paragone irreal»<sup>11</sup>, dall'altro, ed in netta antitesi linguistica, nella prospettiva della realtà: in sostanza, Titius accampa diritti su una partita d'olio altrui come se fosse sua, quando in realtà non gli appartiene.

Per il giurista augusteo, in altri termini, il presupposto della soluzione è che Tu sia senz'altro il *dominus* dell'olio, laddove Titius assume l'iniziativa di contestare infondatamente il diritto della controparte, per poi sottrarsi, in un secondo momento, all'*accipere iudicium*: di qui, appunto, come a breve vedremo, il *dolus malus*.

In questo quadro l'*oleum defendere* di Titius si connota come un'iniziativa artificiosa, che costringe Tu ad andare alla ricerca di una soluzione che gli consenta da un lato di vendere al miglior prezzo il suo olio, dall'altro, ed allo stesso tempo, di rimuovere e superare lo stato di incertezza, intrinsecamente pregiudizievole per la sua attività, conseguente alla contestazione propalata dalla controparte in occasione di un qualche mercato stagionale di prodotti agricoli.

In buona sostanza, Tu, che dal complessivo andamento del passo ci appare come proprietario e possessore, abbisogna di quella tutela che, nel nostro ordinamento, corrisponderebbe all'azione di accertamento mero, da correlarsi, sul piano dell'ammissibilità, alla necessità di superare l'incertezza sulla titolarità del diritto reale in correlazione con l'incisività dell'altrui contestazione.

Questa tutela è data dall'*agere per sponsionem* pregiudiziale, i cui tratti essenziali sono limpidamente delineati nell'esposizione gaiana che ne dimostra l'attualità quanto meno fino all'epoca antoniniana<sup>12</sup>, salvo muovere rilievi censori a Gaio<sup>13</sup>, con approccio metodologico nel quale non mi riconosco:

Gai 4.91: *Ceterum cum in rem actio duplex sit, aut enim per formulam petitoriam agitur aut per sponsionem, si quidem per formulam petitoriam agitur, illa stipulatio locum habet, quae appellatur IUDICATUM SOLVI, si vero per sponsionem,*

<sup>11</sup> Per tutti A. Traina, T. Bertotti, *Sintassi normativa della lingua latina. Teoria*, Cappelli, Bologna, 1985, p. 195.

<sup>12</sup> Per tutti A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*<sup>4</sup>, UTET, Torino, 1993, p. 335 s.; G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*<sup>3</sup>, con la collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca, Giappichelli, Torino, 1991, p. 273; D. Mantovani, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup>, Cedam, Padova, 1999, p. 37, anche per i riscontri nelle fonti documentarie di epoca giulio-claudia.

<sup>13</sup> Scrive M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990, p. 444, che l'istituto è rimasto in uso accanto alla *formula petitoria* «almeno fino al II secolo d.C., quando Gaio, non di rado in ritardo sui tempi, lo considera ancora in pieno uso».

*illa, quae appellatur PRO PRAEDE LITIS ET VINDICIARUM. (92) Petitoria autem formula haec est, qua actor intendit rem suam esse. (93) Per sponsionem vero hoc modo agimus: provocamus adversarium tali sponsione: SI HOMO, QUO DE AGITUR, EX IURE QUIRITIUM MEUS EST, SESTERTIOS XXV NUMMOS DARE SPONDES? deinde formulam edimus, qua intendimus sponsionis summam nobis dari oportere; qua formula ita demum vincimus, si probaverimus rem nostram esse.*

L'*actio in rem* è 'duplex', nella lezione di Gaio, nel senso che si può agire *in rem* alternativamente con la *formula petitoria*, e dunque quando vi sia l'interesse del *dominus* alla restituzione del bene che gli appartiene da parte del possessore, presidiato dalla clausola arbitraria che ne connota la *conceptio verborum*; oppure *per sponsionem* ove questo interesse non sussista, come appunto nel caso considerato in D. 4.3.9.3, in cui Tu è senza dubbio nel possesso dell'olio (del 'suo' olio).

La rilevata 'duplicità' non già di rimedi funzionalmente distinti, ma appunto della stessa '*in rem actio*', che può configurarsi come condannatoria oppure meramente accertativa, è alla base, secondo me, dell'intelligenza del passo.

Riterrei, in altri termini, che Tu si sia visto costretto a rimuovere lo stato di incertezza conseguente al fatto che Titius ha accampato artificiosamente diritti sull'olio, così da rendere incerto il lucro conseguente al disinvestimento del prodotto agricolo, e che dunque abbia optato, essendo senza dubbio possessore, per *provocare* quest'ultimo con la *sponsio* e quindi *edere* la *formula* dell'*actio certi*.

Lo desumerei, innanzitutto, dall'espressione *donec inter vos deiudicetur cuius oleum esset*, che secondo me svela l'interesse del *dominus* possessore ad agire non già per l'interesse al *rem restituere* e quindi al valore del possesso perduto inteso come esercizio del *dominium*, ma appunto (solo) per l'accertamento mero della proprietà: l'attore, a questo punto, è Tu, ma con la procedura *per sponsionem*, né occorre postulare un diverso ruolo delle parti prima o dopo la *depositio*, da ritenersi in netto contrasto con il complessivo andamento del passo, che prospetta con evidenza una sola controversia ed una sola posizione processuale assunta dalle parti.

Ma perché tra di esse occorre '*deiudicare*' – una voce verbale che è *hapax* nelle fonti a nostra disposizione attingendo alla *Bibliotheca Iuris Antiqui*<sup>14</sup> – e non più semplicemente '*iudicare*' a chi appartenga l'olio?

Al riguardo, non può non evidenziarsi come la forma '*deiudicetur*' esprima un aspetto verbale connotato in senso fortemente egressivo<sup>15</sup>, funzionale a sottolineare la necessità del radicale superamento di una serrata controversia

---

<sup>14</sup> *Bibliotheca Iuris Antiqui* (BIA2000). Sistema informativo integrato sui diritti dell'antichità. Direzione scientifica di N. Palazzolo, Torre, Catania, 2002.

<sup>15</sup> A. Traina, G. Bernardi Perini, *Propedeutica al latino universitario*<sup>6</sup>, a cura di C. Marangoni, Pàtron, Bologna, 1998, p. 214 ss.



iniziata verosimilmente da mesi: in altre parole, il preverbio perfettivizzante<sup>16</sup> *de-* è a mio avviso un buon indice linguistico per ritenere che tra Tu e Titius sia emersa una stretta quanto prolungata dialettica – evidentemente stragiudiziale, perché sarebbe singolare immaginare che un *iudex privatus* già investito della cognizione su un'*actio in rem* debba 'giudicare una buona volta' sulla proprietà – che impone all'attore di ricorrere alla tutela giurisdizionale onde porre la parola fine ad una lunga e faticosa diatriba rivelatasi tanto incisiva da rendere impossibile procedere alla vendita della partita d'olio senza rischiare contestazioni potenzialmente idonee a coinvolgere finanche gli acquirenti di essa, e di conseguenza la stessa credibilità economica dell'imprenditore nel mercato dei prodotti agricoli.

Va da sé che, essendo l'olio merce deperibile, i tempi tecnici per lo svolgimento del processo sarebbero d'ostacolo alla sua vendita alle migliori condizioni di mercato, per cui Tu, in quanto appunto possessore, deposita il proprio olio presso Seius, che quasi certamente è un altro imprenditore agricolo, incaricandolo di venderlo e di trattenerne il prezzo così da versarlo a chi, in base alla sentenza del giudice, *sponsione vicerit*.

Il che apre ulteriori problemi.

Non sappiamo, infatti, se questa convenzione si configuri come un deposito regolare oppure irregolare, giacché il frammento non chiarisce se Tu abbia versato l'olio nei *dolia* di Seius, con conseguente *confusio* con l'olio di quest'ultimo, oppure lo abbia dislocato presso il suo magazzino in *dolia* distinti, così da evitare la confusione: solo direi che è molto più probabile, se non certa, l'integrazione di un deposito regolare dell'olio in *dolia* distinti e segnati onde escludere per l'appunto la *confusio* che, implicando l'acquisto *naturali ratione* della proprietà in capo a Seius e la conseguente genesi di un *creditum* in derrate, di cui nel passo non si ha traccia, avrebbe implicato *a priori* l'impraticabilità dell'*actio in rem* accertativa<sup>17</sup>.

---

<sup>16</sup> Cfr. ancora A. Traina, G. Bernardi Perini, *Propedeutica*, cit., p. 215 e nt. 6. Una lettura delle fonti a nostra disposizione attenta alla peculiarità di questo specifico dato linguistico consente di cogliere profili altrimenti tendenzialmente in ombra in dottrina: basti pensare a quanto evidenziano questi Autori a proposito del preverbio *con-*, che «viene dall'originaria accezione di "riunione", in quanto essa implica il passaggio dal molteplice all'uno», e quindi, di conseguenza, al dato semantico implicato nel verbo *coemere* e nel *nomen rei actae* che ne deriva, *coemptio*, in cui l'*emere* tramite un *gestum per aes et libram* – una *mancipatio* costruita con uno specifico formulario, come risulta da Gai 1.123 – esprime appunto, secondo me, non già un '*emere* reciproco' come ipotizzava una risalente dottrina (cfr. M. David, H.L.W. Nelson, *Gai Institutionum Commentarii IV*. *Text und Kommentar*, Leiden, 1954, p. 134 ss., su cui si veda esattamente il rilievo censorio di V. Arangio-Ruiz, *Recensione* a M. DAVID - H.L.W. NELSON, *op. cit.*, in *TR*, XXIII, 1955, p. 357 s.), ma l'unione matrimoniale che è causa esterna del rito librare.

<sup>17</sup> È il problema che si poneva S. Schlossmann, '*Litis contestatio*'. *Studien zum römischen Zivilprozess*, A. Deichert, Leipzig, 1905, p. 147 s., il quale ipotizzava una figura di *agere per sponsionem* in qualche modo 'adattata' al fatto che la *res litigiosa* non esisterebbe più dopo la vendita da parte di Seius.



In questo quadro, dunque, deve ritenersi che l'*agere per sponsionem* fosse finalizzato all'accertamento della proprietà al momento della *litis contestatio* sulla formula dell'*actio certi*, da ritenersi peraltro programmata prima della *venditio* dell'olio da parte di Seius, ove si consideri che l'esecuzione dell'incarico a vendere coacervi di cose fungibili implica di necessità l'acquisto della proprietà di essi in capo agli *emptores* – in disparte qualsiasi problema inerente all'autorizzazione ad alienare<sup>18</sup>: penso unicamente ai fenomeni, in linea di principio concorrenti, della *consumptio* e della *confusio* di *res quae (pondere numero) mensura constant*– al momento dell'*admensio*.

L'espressione *iudicium accipere* va intesa, a questo punto, come allusiva al rifiuto del convenuto di collaborare al complessivo (ed unitario) procedimento descritto da Gai 4.93: in sostanza, Titius si sottrae finanche all'addivenire al negozio verbale processuale che è presupposto logico e tecnico del susseguente *edere* la formula dell'*actio certi*, cioè la struttura verbale *qua intendimus sponsionis summam nobis dari oportere*.

Non escluderei, tuttavia, ed anzi mi pare probabile, che subito dopo le parole '*iudicium accipere*' il frammento abbia subito una compressione in sede compilatoria funzionale a rimuovere dal complessivo ragionamento del giurista una qualche concisa espressione, percepita come ormai superflua, ma originariamente utile a tratteggiare un meccanismo senza alcun dubbio totalmente desueto nella *cognitio* giustiniana, vale a dire appunto l'*agere in rem per sponsionem* a carattere pregiudiziale: e doveva trattarsi, verosimilmente, di una precisazione inerente alla mancata accettazione del processo *in rem* accertativo inteso come un congegno unitario connotato dalla sequenza tra il *provocare sponsione* e l'*edere formulam*.

Specie a tener conto di questo possibile *vacuum*, allora, la natura tecnica del sintagma<sup>19</sup> *iudicium accipere* non può essere riferita – come dire – 'atomisticamente' ad una sola fase di questa sequenza<sup>20</sup>, ma piuttosto ad uno dei 'due volti' dell'*actio*

---

<sup>18</sup> Su cui, da ultimo, cfr. le limpide pagine di A. Burdese, *Agire per altri e autorizzazione ad alienare in diritto romano*, in *Agire per altri. La rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica*, Convegno - Università di Roma Tre, 15-17 novembre 2007, a cura di A. Padoa Schioppa, Jovene, Napoli, 2010, p. 3 ss., con letteratura.

<sup>19</sup> V'insiste, in questi termini, M. Talamanca, *Note*, cit., p. 201.

<sup>20</sup> B. Albanese, *Sulla sussidiarietà*, cit., p. 255 e nt. 11, pensa al rifiuto di procedere alla *sponsio praeiudicialis*, incorrendo nella critica di M. Talamanca, *Note*, cit., 200 ss., ed in particolare p. 202 e nt. 20, secondo il quale l'espressione di cui discutiamo non può che riferirsi all'accettazione per *litis contestatio* di una formula. Secondo E. Stolfi, *La tecnica*, cit., p. 128 e nt. 57, la posizione di Albanese non sarebbe convincente in quanto la procedura *per sponsionem* non sarebbe attuale già nella prospettiva di Labeone: «Dovremmo infatti supporre (e a me sembra un'ipotesi quasi disperata)» – scrive Stolfi – «che almeno la prima prospettazione del caso poi inserito nei *Posteriores* fosse anteriore al 17 a.C., allorché la piena "legittimazione" augustea del processo formulare, rese sì praticabili le modalità di quest'ultimo anche per l'*agere ex sponsione*, ma di fatto – sostituendo, anche nella

*in rem* come descritta da Gai 4.91, sicché il *iudicium* – vale a dire un processo in concreto governato da una specifica *formula* – che Titius non intende accettare è quello dell'*actio certi* perché a monte egli si rifiuta di promettere la *summa sponsionis* che ne è il *prius* logico e pratico.

A questo punto, il *dolus malus* di Titius per l'appunto consiste, come si è esattamente da tempo rilevato<sup>21</sup>, in questo conclamato rifiuto di collaborare all'instaurazione del processo *in rem* dopo aver ingenerato artificiosamente in capo a Tu il bisogno di tutela meramente accertativa<sup>22</sup>: rifiuto che, da un lato, non lo

---

produttività di effetti *iure civili*, la *legis actio sacramento in rem* con la *rei vindicatio* – elise gran parte delle ragioni per cui ricorrere a questa forma di tutela anziché direttamente all'azione posta a difesa della proprietà (nella veste, appunto, della rivendica formulare)» (nella stessa linea Id., *Il processo civile*, in E. Cantarella, V. Marotta, B. Santalucia, A. Schiavone, E. Stolfi, U. Vincenti, *Diritto privato romano. Un profilo storico*<sup>2</sup>, a cura di A. Schiavone, Einaudi, Torino, 2010, p. 100). A me pare, peraltro, che sia proprio la lezione gaiana a dimostrare l'attualità dell'*agere per sponsionem* persino ai tempi di Pomponio, fermo restando che la peculiarità processuale del caso va certamente ascritta ad un fatto verificatosi quanto meno in epoca augustea.

<sup>21</sup> G. MacCormack, 'Dolus' in the law of the early classical period (Labeo-Celsus), in *SDHI*, 1986, vol. 52, p. 237 s.; Id., 'Dolus' in decisions of the mid-classical jurists (Iulian-Marcellus), in *BIDR*, 1993-1994, vol. 96-97, p. 88 s.; A. Wacke, Zum 'dolus'-Begriff der 'actio de dolo', in *RIDA*, 1980, vol. 27, p. 375 s.; M.F. Cursi, *L'eredità*, cit., p. 55 e nt. 47.

<sup>22</sup> Un atteggiamento significativamente differente a fronte di un caso che presenta punti di contatto con il passo in esame emerge, secondo me, in Ulp. 4 *opin.* D. 4.3.33: *Rei, quam venalem possessor habebat, litem proprietatis adversarius movere coepit et posteaquam oportunitatem emptoris, cui venundari potuit, peremit, destitit: <? > placuit possessori hoc nomine actionem in factum cum sua indemnitate competere.* In questo frammento – su cui né Cardilli né Stolfi si soffermano: si veda, per tutti, M.F. Cursi, *L'eredità*, cit., p. 102 ss., con lettura plausibile nei suoi assunti di fondo –, a differenza di quanto abbiamo rilevato per Ulp. D. 4.3.9.3, sussistono tutti i presupposti per ritenere che l'*adversarius* abbia proceduto all'*in ius vocatio* del *possessor* con la *formula petitoria*, così da scoraggiare i potenziali acquirenti del bene controverso: ottenuto questo risultato, tuttavia, l'attore decide di non procedere ad *edere formulam*. Giacché il frammento è stato inserito nel titolo *de dolo malo* del Digesto, mi sembra singolare che nel discorso originario il giurista non facesse alcun riferimento alla possibilità di concedere all'intimato l'*actio de dolo*: più che pensare che la chiusa sottenda un riferimento classico al *iudicium calumniae*, come suggerisce la palingenesi leneliana (O. Lenel, *Das 'Edictum perpetuum'. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, B. Tauchnitz, Leipzig, 1927, p. 108; Id. 'Palingenesia iuris civilis', II, B. Tauchnitz, Lipsiae, 1889, Ulp. 2332), mi pare verosimile che Ulpiano prendesse posizione, nella parte che ipotizzo compressa, sull'*actio de dolo* e che il *placuit* sveli una decisione della cancelleria imperiale per *rescriptum* o per *epistula* diretta al pretore, con la quale il *consilium principis*, di fatto sostituendosi al magistrato giudicante in sede di *causae cognitio*, deve aver valutato l'insussistenza del *quantum* di *calliditas* ritenuto necessario per la concessione del rimedio a fronte dell'iniziativa giudiziaria *in rem* nei confronti di un mero *possessor*: in altri termini, mentre in D. 4.3.9.3 i giuristi partono dal presupposto che Tu sia il *dominus* e Titius il soggetto che artificiosamente si spaccia per tale contestandone il diritto, in D. 4.3.33 il convenuto non è

espone alle sanzioni per l'*indefensio* in quanto l'attore mobilita pur sempre un'*actio in rem per sponsionem*, e dunque un rimedio a fronte del quale opera il principio per cui *nemo cogitur rem defendere invitus*; dall'altro si connota pur sempre per una specifica lesività in quanto, come ora immediatamente vedremo, il provvedimento del giudice, che incidentalmente accerti la titolarità del *dominium*, è considerato da Labeone come la *condicio* perché Tu possa pretendere l'accreditamento del prezzo dell'olio ormai venduto con l'*actio sequestrataria*, con la conseguente eclissi – per il meccanismi già rilevati della *confusio* e della *consumptio* – di una nuova e successiva iniziativa *in rem*.

## 2. L'esclusione delle tutele contrattuali nella soluzione labeoniana.

Nel contesto che abbiamo sinora potuto ricostruire, Labeone esclude che Tu disponga delle azioni contrattuali contro Seius, per modo che, in via sussidiaria, gli accorda l'*actio de dolo* contro Titius: se ne desume, innanzitutto, che, per il giurista, non può considerarsi di per sé scorretta la condotta di Seius, il quale evidentemente ricusa l'accredito del prezzo a Tu in assenza dell'accertamento giudiziario sulla proprietà dell'olio, tanto più ove si consideri che la contestazione di Titius doveva pur sempre aver avuto una certa eco nel mondo ristretto dell'economia rurale locale.

Si tratta di un aspetto importante, su cui avremo modo di ritornare.

Il giurista esclude, innanzitutto, l'integrazione di un *mandatum* non tanto in base ad un'indagine funzionale sul contratto, da ritenersi senza alcun serio dubbio improntato a gratuità nel senso che Seius, in base all'assetto d'interessi, non ottiene alcun incremento o decremento patrimoniale dall'attuazione dell'incarico assunto, quanto semmai, a mio avviso, per via dell'esistenza di una *traditio* valutata come

---

affatto considerato *dominus*, ma appunto semplice possessore, sicché l'azione congegnata per il caso concreto (secondo me, come dicevo, dalla cancelleria imperiale, la sola che potesse intervenire in modo 'creativo' sull'editto perpetuo in epoca severiana) è funzionale ad indennizzare gli esiti patrimoniali di una turbativa incidente su una situazione possessoria di buona fede insuscettibile, tuttavia, di correlarsi, nella sfera dell'intimato *in ius*, alla possibilità di dimostrare il *dominium*.

costitutiva della figura integratasi<sup>23</sup>, così da determinarsi una netta disarmonia con la struttura meramente consensuale di questo contratto<sup>24</sup>.

Labeone, invece, non sembra escludere il sequestro convenzionale, giacché egli ritiene astrattamente esperibile l'*actio sequestrataria*, di per sé idonea *iure honorario*, in quanto veicolata da *formula in factum concepta*<sup>25</sup>, a vincolare Seius a versare il prezzo ricavato nelle mani del vincitore della lite: al riguardo, non mi pare secondario evidenziare come questa *condicio* – cioè l'esito del processo accertativo – sia riferita dal giurista, che parla appunto di *condicio 'depositionis'*, alla sola *depositio*, non anche al mandato<sup>26</sup>, sicché a precludere la tutela è, nel primo

---

<sup>23</sup> Il che mi pare in armonia con la testimonianza di Ulp. 31 *ad ed. D. 17.1.8pr*: *Si procuratorem dederit nec instrumenta mihi causae reddat, qua actione mihi teneatur? et Labeo putat mandati eum teneri nec esse probabilem sententiam existimantium ex hac causa agi posse depositi: uniuscuiusque enim contractus initium spectandum et causam*. In questo caso, infatti, Labeone valuta il 'momento iniziale', squisitamente consensualistico, e l'assetto d'interessi divisato nella convenzione, che implica la necessità di consegnare al rappresentante processuale gli *instrumenta* (cioè gli elementi di prova) per coltivare il processo, sicché la relativa restituzione, chiaramente esulante da un'indagine sulla disciplina ed efficacia procedimentale della figura, rientra *de plano* nell'obbligazione di un mandatario (e non del vincolo onorario di *reddere* gravante su un depositario). Sul passo per tutti cfr. T. dalla Massara, *Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica*, Cedam, Padova, 2004, p. 215 ss., con letteratura (e per il nesso ivi, p. 221, nt 58). In sostanza, in D. 17.1.8pr. la consegna degli *instrumenta*, che non ha alcuna funzione di conservazione della *res*, neppure transitoria, 'accede all'incarico' sul piano non già dell'atto, ma del rapporto; in D. 4.3.9.3 è l'incarico che 'accede alla consegna' dell'olio (*depositio*) posta in essere per soddisfare, al contrario, un'esigenza di conservazione della merce, colorando sul piano funzionale, in ragione della rilevata natura deperibile della *res*, l'ulteriore attività che l'*accipiens* può (e deve) svolgere su di essa una volta pervenuta nelle sue mani.

<sup>24</sup> Mi pare un atteggiamento analogo a quello di Giuliano in Ulp. 30 *ad Sab. D. 19.5.13.1*, dove l'integrazione della *societas* tipica è esclusa essenzialmente da una *datio ob rem* percepita come costitutiva della figura contrattuale, sicché appunto il giurista, interpretando in termini assai rigorosi la lezione aristoniana, suggeriva una tutela *in factum*: mi sia consentito un rinvio a R. Fercia, *Rileggendo il corso di lezioni del Talamanca: 'notae' sulla fattispecie consensuale della 'societas'*, in *SDHI*, 2017, vol. 83, p. 654 ss., e soprattutto a R. Fercia, [Il 'fieri' della fattispecie contrattuale 'sine nomine' e l'evizione dell'ob rem datum](#), in *Atti del Convegno di Studi 'Nomen contractus'. Tutele edittali nella Roma classica* (Verona, 14 maggio 2013), in [Diritto @ Storia](#), XII, 2014, § 13 (p. 43 ss. del pdf consultabile in *open access*), con la letteratura ivi discussa.

<sup>25</sup> Cfr. O. Lenel, *Das 'Edictum perpetuum'*, cit., p. 290.

<sup>26</sup> Il che, peraltro, non impone, a mio avviso, di ritenere che Labeone, ove si opti per questa esegesi, ritenesse integrate contestualmente le due fattispecie contrattuali come suggeriscono M.F. Cursi, R. Fiori, *Le azioni*, cit., p. 162 s.: da un lato, perché se l'istituto ha tutela *in factum*, per il giurista non ha nulla a che vedere con i *contractus*; dall'altra perché, se egli esclude l'*actio mandati*, l'approccio in chiave rimediale tipico dei *prudentes* induce a ritenere che sia esclusa, sul piano sostanziale, l'integrazione della figura contrattuale tipica,

caso, la rilevata distanza della fattispecie dalla figura consensuale, nel secondo la peculiarità dell'assetto d'interessi diviso.

Due sono gli elementi che possono, peraltro, creare difficoltà.

Da un lato, l'unilateralità dell'iniziativa negoziale nella *depositio*, giacché essa pur sempre proviene da una sola delle parti in lite, laddove il sequestro convenzionale postula che il *sequester* riceva il bene da entrambi i contendenti, i quali, come noto, assumono contestualmente il ruolo di depositanti; dall'altro, il fatto che Seius dovrebbe pur sempre *reddere* al vincitore non già *l'idem*, ma il relativo *pretium* ottenuto dalla *venditio* posta in essere su richiesta di un solo depositante.

Per il giurista, tuttavia, queste difficoltà sembrano passare in secondo piano rispetto alla rilevanza dirimente della *condicio depositionis*.

E tuttavia, il problema è forse tale più per noi che per Labeone.

In altri termini, probabilmente, un problema di 'tipicità' del sequestro convenzionale, per epoca augustea, difficilmente si sarebbe posto allo stesso modo in cui emergeva per le fattispecie di *contractus* produttive di *oportere*, giacché in quel momento storico tutte le figure di deposito erano elaborate, alla luce dell'editto, come convenzioni non ancora rapportabili a tutele *in ius conceptae*<sup>27</sup>, così da precludere la possibilità di *transire*, come invece avverrà tra II e III secolo, in un *proprium nomen contractus* produttivo di un'obbligazione restitutoria protetta con *intentio* al *quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona*.

Per il giurista augusteo, in buona sostanza, a prescindere da qualsiasi indagine sui confini di questa figura di sequestro convenzionale (atipico, se vogliamo, più per noi che per Labeone) rispetto alla previsione edittale, è dirimente indagare sulla verifica o meno della *condicio* che sottende la *traditio* dell'olio a Seius per valutare se, in capo a quest'ultimo, sia configurabile il vincolo onorario presidiato dall'*actio sequestrataria*.

In quest'ordine di idee, non saprei dire se questa *condicio* sia percepita da Labeone, che per quanto si è detto ragionava su una *conventio* pur sempre rilevante come *factum* sul piano processuale, come una condizione sospensiva in senso tecnico, idonea, cioè, a subordinare la genesi del vincolo di *reddere* al verificarsi di un evento futuro ed incerto, che in ipotesi sarebbe la sentenza di un *iudex privatus* idonea a determinare la cessazione definitiva dello stato di incertezza sulla proprietà dell'olio.

---

a fronte della considerazione per cui la *sequestrataria* (cioè il rimedio pretorio) non parrebbe esclusa in sé, ma solo perché non si integra la *condicio depositionis*, sicché appunto sembrerebbe che per Labeone sussista un sequestro convenzionale, a prescindere dalle difficoltà rilevate in testo, non anche il contratto di mandato. Non mi pare plausibile, di conseguenza, neppure la seconda via esegetica tracciata dagli Autori (ivi, p. 163 s.), e cioè che Labeone pensasse ad un solo contratto, alternativamente il mandato od il deposito, e che la *condicio* sia ostativa ad entrambe le azioni.

<sup>27</sup> Cfr. D. Mantovani, *Le formule*, cit., p. 51 e nt. 113.



Direi piuttosto che, anche a voler proiettare la nostra dogmatica della condizione quanto meno per comodità espositiva in queste brevi riflessioni, quella *condicio* parrebbe in netta disarmonia con la struttura formulare 'incondizionata' di una qualsiasi *conceptio verborum in factum* quale quella dell'*actio sequestrataria*, la cui struttura non presenta quella duttilità – ravvisabile in un *iudicium bonae fidei* – che consentirebbe di apprezzare l'equiparazione delle conseguenze di un rifiuto di *iudicium accipere* in materia di diritti reali ad una sentenza favorevole all'attore.

Ecco perché la *condicio* è riferita alla *depositio* e non al mandato.

Ed allora, se – come si accennava – il rifiuto di *iudicium accipere* interviene, come è del tutto verosimile, dopo la vendita dell'olio da parte di Seius, allora Tu in ogni caso non ne sarebbe più proprietario, sicché la tutela *in rem*, in ipotesi preservata dal deposito dell'olio in *dolia* distinti e segnati, svanirebbe comunque definitivamente così consolidando, da questo punto di vista, il pregiudizio per l'attore, nel senso che la *condicio* non solo non si sarebbe ancora verificata, ma non potrebbe comunque in alcun modo verificarsi in futuro.

In sostanza, il contratto non ha funzione sinallagmatica, nel senso che non realizza uno scambio tra Tu e Seius; esso non è rapportabile ad un mandato, giacché questa figura, quantunque non sinallagmatica, ha una struttura consensuale incompatibile con un'attribuzione (secondo me di *naturalis possessio*) di rilievo costitutivo; ed infine il *reddere* in esecuzione della *depositio*, a prescindere da qualsiasi altra considerazione, presuppone quella sentenza che nessun giudice privato ha mai pronunciato né potrà più pronunciare dopo la vendita dell'olio.

Siamo così in grado di tirare le fila in ordine alla logica di Labeone.

Escluso il mandato e la relativa azione *in ius* in quanto incompatibile con una *traditio* costitutiva e la *sequestrataria* in quanto la *condicio depositionis* non può verificarsi, l'unico rimedio a disposizione di Tu è l'*actio de dolo* contro Titius, con la quale egli potrà ottenere da quest'ultimo, in esecuzione di una *pronuntiatio de iure* a sé favorevole, l'equivalente del prezzo dell'olio venduto da Seius: solo rileverei come il frammento non si ponga il problema della *versio in rem* che con tutta evidenza si configurerebbe, in tal caso, nel patrimonio di quest'ultimo, forse implicitamente alla base, unitamente ad un più ampio percorso ricostruttivo fondato sulle risorse tecniche ed ermeneutiche offerte dall'editto giuliano, della *distinctio* di Pomponio.

### **3. Agere praescriptis verbis e convenzioni innominate non sinallagmatiche: l'annotazione di Pomponio e la condivisione di Ulpiano**

Procediamo ora ad esaminare la seconda parte del frammento, che pone problemi particolari studiati soprattutto da quanti ne abbiano proposto l'esegesi con riferimento alla materia dei contratti innominati.

La recente lettura da cui abbiamo preso le mosse ritiene che Pomponio abbia suggerito non già l'*actio praescriptis verbis* in cui si risolve la tutela *in ius concepta* per le fattispecie contrattuali *sine nomine*, ma un adattamento dell'*actio*

*sequestrataria*, intesa come veicolata dalla *formula in factum concepta* offerta nell'editto giuliano, mediante una *praescriptio* funzionale all'inserimento nella *conceptio verborum* di un riferimento al *dolus malus* del *sequester*<sup>28</sup>.

Questa esegesi non mi persuade affatto.

Ripercorrendo in termini assai sintetici un dibattito scientifico assai complesso, è Labeone, come noto, ad essersi espresso a favore di un '*agere praescriptis verbis*, a volte descritto – ove non si sospettino eccessivamente alcuni testi-chiave<sup>29</sup> – come possibilità di esperire un'*actio civilis in factum*, ogni qual volta una *conventio* non esattamente rapportabile alle figure del *contrahere* tipico da lui riconosciute nel sistema presenti elementi di prossimità a queste ultime.

Difettando la prossimità, in sostanza, la convenzione non produce *oportere* e dunque può ricevere tutela solo *in factum*.

Per epoca traianea, è il contributo di Aristone, come noto, a dettare una svolta epocale: il giurista, infatti, discostandosi dall'approccio tipico al giudizio di prossimità – che postulava la rilevanza costitutiva del semplice consenso – di una *conventio* atipica a quelle tipiche sinallagmatiche, si orientava in modo da valorizzare piuttosto il riscontro, ricamando caso per caso attorno ad un percorso euristico che va dal rapporto all'atto in senso normativo<sup>30</sup>, di un assetto d'interessi di scambio, quale che sia, così da delineare, come si è esattamente rilevato, la genesi di un'idea-chiave nella scienza giuridica europea, cioè quella di causa del contratto<sup>31</sup>, inteso ovviamente come atto idoneo a produrre *obligationes*.

L'approccio aristoniano abbandona il modello consensualistico che sottende l'*agere praescriptis verbis* labeoniano per ravvisare nelle figure sinallagmatiche atipiche un *contractus* produttivo di *oportere* ogni qual volta, nella logica – irriducibile, va sottolineato, al *re contrahere* – del negozio reale, risulti eseguita, con effetti procedimentali costitutivi della fattispecie, una delle due prestazioni divise dalle parti nel segno della corrispettività: sul punto, la dottrina appare ormai tendenzialmente concorde, salvo la distanza, tuttora non sopita, tra chi ritenga che la *civilis incerti actio* riferita ad Aristone da Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.7.2<sup>32</sup>

---

<sup>28</sup> R. Cardilli, *Un 'responsum'*, cit., p. 363.

<sup>29</sup> Cfr. in particolare Paul. 5 *quaest.* D. 19.5.5.2 e Papin. 8 *quaest.* D. 19.5.5.1.

<sup>30</sup> Cfr. M. Talamana, *Istituzioni*, cit., p. 558.

<sup>31</sup> T. dalla Massara, *Alle origini*, cit., p. 243 ss.

<sup>32</sup> Ulp. 4 *ad ed.* D. 2.14.7.2: *Sed et si in alium contractum res non transeat, subsit tamen causa, eleganter Aristo Celso respondit esse obligationem. ut puta dedi tibi rem ut mihi aliam dares, dedi ut aliquid facias: hoc συνάλλαγμα esse et hinc nasci civilem obligationem. et ideo puto recte Iulianum a Mauriciano reprehensum in hoc: dedi tibi Stichum, ut Pamphilum manumittas: manumisisti: evictus est Stichus. Iulianus scribit in factum actionem a praetore dandam: ille ait civilem incerti actionem, id est praescriptis verbis sufficere: esse enim contractum, quod Aristo συνάλλαγμα dicit, unde haec nascitur actio.* Sul passo cfr. per tutti la più recente puntualizzazione di T. dalla Massara, *La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto*, in *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, a cura di L. Garofalo, Cedam, Padova, 2011, p. 175 ss., con letteratura.



sia in fin dei conti un'azione con *intentio* indeterminata, ma – a differenza dell'*agere praescriptis verbis* labeoniano, da cui anzi andrebbe nettamente distinta – di stretto diritto<sup>33</sup>, e chi invece sia persuaso che essa si connotasse – senza soluzione di continuità con *l'agere praescriptis verbis* labeoniano nella chiave della tecnica formulare, per modo che queste risorse formulari in ultima analisi coinciderebbero – per la stessa *intentio* al *quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona* che caratterizza le azioni offerte nell'editto giuliano a protezione delle obbligazioni sorte da figure contrattuali tipiche e di buona fede (quelle, per intenderci, che *transeunt in proprium nomen contractus* e che sono esemplificate nell'elenco di Ulp. 4 ad ed. D. 2.14.7.1)<sup>34</sup>.

Il 'modello di tecnica formulare' così creato, per chi acceda a questa seconda corrente di pensiero<sup>35</sup>, è dunque invariabilmente il medesimo – senza soluzione di continuità, si ribadisce, tra *l'agere praescriptis verbis* labeoniano e la *civilis incerti actio* aristoniana, che è poi *l'actio praescriptis verbis* di Pomponio<sup>36</sup> e dei Severiani che ne sviluppano idee e svolgimenti di pensiero – e viene

<sup>33</sup> Cfr. essenzialmente A. Burdese, *Sul riconoscimento civile dei c.d. contratti innominati*, in *Iura*, 1985, vol. 36, p. 23 e 27; Id., *Osservazioni in tema di c.d. contratti innominati*, in *Estudios en homenaje al profesor J. Iglesias*, I, Seminario de Derecho romano «Ursicino Alvarez», Madrid, 1988, p. 127 ss. e 137 ss.; Id., *I contratti innominati*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor J.L. Murga Gener*, Editorial Centro de Estudios Ramón Arces, Madrid, 1994, p. 73 s. e 77; M. Talamanca, *Note*, cit., p. 207 e nt. 34 e 235, nonché Id., *Istituzioni*, cit., p. 557 s.; T. dalla Massara, *La causa*, cit., p. 184 ss.; da ultimo, G. Zarro, *I 'nova negotia'. Dalla mera nuda 'conventio' alla protezione giudiziaria*, Napoli, 2018, p. 147 ss., su cui si veda la recensione di T. dalla Massara, in *SCDR*, 2020, vol. 33, p. 303 ss.

<sup>34</sup> Cfr. essenzialmente, in quest'ordine di idee, qui condiviso, C.A. Cannata, *Contratto e causa nel diritto romano*, già in *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica*, Il Congresso internazionale ARISTEC (Palermo - Trapani, 7-10 giugno 1995), a cura di L. Vacca, Giappichelli, Torino, 1997, ora in *Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana*, a cura di A. Burdese, Cedam, Padova, 2006, p. 200 ss. e nt. 14 di p. 202; più ampiamente, ora, Id., *L'actio in factum civilis*, in *Iura*, 2008-2009, vol. 57, p. 9 ss., in particolare 15 ss., 31 ss., 41 ss. e 46 s. per le conclusioni; Id., *Labeone, Aristone e il sinallagma*, in *Iura*, 2010, vol. 58, p. 53; B. Schmidlin, *Il consensualismo contrattuale tra 'nomina contractus' e 'bonae fidei iudicia'*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di G. Pugliese*, a cura di L. Vacca, Cedam, Padova, 2008, p. 114 ss., in particolare 127 s. e nt. 57; Id., *Das Nominatprinzip und seine Erweiterung durch die 'actio praescriptis verbis'. Zum aktionenrechtlichem Aufbau der römischen Konsensualverträge*, in *ZSS*, 2007, vol. 124, p. 79 ss. e 83 ss.; Id., *La fonction de la 'demonstratio' dans les actions de bonne foi*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Giuffrè, Milano, 1984, p. 723 s.

<sup>35</sup> Nella quale in linea di principio mi riconosco: cfr. R. Fercia, *Il 'fieri'*, cit., § 10 (p. 28 ss. del pdf consultabile in open access), con letteratura.

<sup>36</sup> È a Pomponio, infatti, che le fonti a nostra disposizione riportano per la prima volta l'espressione '*actio*' (e non '*agere*') *praescriptis verbis*: per tutti A. Burdese, *I contratti innominati*, cit., p. 82; il '*posse ... praescriptis verbis actione agi*', e quindi la giustapposizione dell'*actio* all'*agere*, che si legge nella citazione di Pomponio in Ulp. D. 4.3.9.3, potrebbe essere una contaminazione del linguaggio del giurista antoniniano con quello di Labeone.

progressivamente esteso dai *prudentes*, tra II e III secolo, anche a convenzioni non sinallagmatiche, come ad esempio quelle che si correlano alle consegne (non traslative, e dunque non a caso irriducibili a *dationes ob rem* in senso tecnico) ad *inspiciendum*, che i giuristi esaminano per stabilirne i confini rispetto alle figure nominate del deposito e del comodato<sup>37</sup>, ormai protette anch'esse con azioni al *quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona* concorrenti con le originarie *formulae in factum conceptae*.

Ed è proprio in questa logica – ed in adesione alla corrente di pensiero che considera l'*actio praescriptis verbis* come un *iudicium bonae fidei* consolidatosi dopo l'editto giuliano in una linea di stretta continuità da un lato con l'*agere praescriptis verbis* labeoniano, dall'altro con la *civilis incerti actio* aristoniana – che deve essere riletta l'annotazione di Pomponio a Labeone in D. 4.3.9.3.

Ma vediamo più precisamente i termini della questione.

Il giurista augusteo, innanzitutto, non avrebbe potuto ipotizzare un *agere praescriptis verbis* di Tu contro Seius non già perché il mancato avveramento dell'evento dedotto nella *condicio* non dipenda dalla condotta di quest'ultimo<sup>38</sup>, ma perché la *conventio* non ha, con tutta evidenza, quella funzione di scambio – sicché appunto il giurista si poneva, semmai, il problema di scorgere se in essa fosse ravvisabile un mandato<sup>39</sup>, pur escludendolo per ragioni strutturali – che costituisce presupposto costante per l'applicazione di questa tecnica formulare nel percorso scientifico labeoniano<sup>40</sup>, senza con ciò dover ipotizzare che egli si orientasse per

<sup>37</sup> Sul punto cfr. A. Burdese, *I contratti innominati*, cit., p. 82 ss., ed in particolare p. 83 e 86; me ne occupo *amplius* in R. Fercia, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, Cedam, Padova, 2008, §§ 1-5 del cap. II della parte terza, e specialmente p. 249 ss. (su Ulp. 32 *ad ed.* D. 19.5.20.2, ed in particolare sull'*agere praescriptis verbis* che connota la tutela della *communis causa* sottostante alla *conventio* non sinallagmatica; ma nella stessa logica si possono leggere anche i §§ 20 pr.-1), 258 s. (su Ulp. 29 *ad Sab.* D. 13.6.10 pr.-1, Paul. 5 *ad Sab.* D. 13.6.11, Ulp. 29 *ad Sab.* D. 13.6.12 pr.) e 259 s. (su Ulp. 28 *ad ed.* D. 19.5.17.2).

<sup>38</sup> M.F. Cursi, R. Fiori, *Le azioni*, cit., p. 164 s.

<sup>39</sup> E dunque una figura esulante dall'idea di *synallagma*: cfr. quanto osservo in *Gli effetti dell'atto obbligante tra mera bilateralità ed interdipendenza dei rapporti nel diritto romano classico*, in *St. econ. giur.*, 2009-2020, vol. 62 (Annali Cagliari 2020, I), p. 393 ss.

<sup>40</sup> Per tutti cfr. A. Burdese, *I contratti innominati*, cit., p. 72 ss. Secondo questa ricostruzione – sul punto in linea di principio condivisa, giacché il dissenso cade semmai essenzialmente sulla posizione di Aristone rispetto a Labeone, ed in particolare sulla struttura della *civilis incerti actio* di Ulp. D. 2.14.7.2, considerata di stretto diritto da A. Burdese, *op. cit.*, p. 77 – il modello contrattuale, a struttura consensuale, che costituisce il parametro del giudizio labeoniano di prossimità della figura atipica a quelle tipiche va ricercato nella triplice evocazione di *emptio venditio*, *locatio conductio* e *societas* che leggiamo nella *definitio* conservata da Ulp. 11 *ad ed.* D. 50.16.19 (A. Burdese, *op. cit.*, p. 72), da cui esulava il mandato in quanto non rapportabile a *synallagma* (A. Burdese, *op. cit.*, p. 69: ma, sul punto, mi sia consentito rinviare ancora a R. Fercia, *Gli effetti*, cit., p. 402 ss., con altra letteratura), sicché l'*agere praescriptis verbis* si sarebbe configurato *sub specie* dell'*intentio* al *quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona* (A. Burdese, *op. cit.*, p. 74) che connotava le tutele dei contratti

---

consensuali nominati. In questo quadro, l'inconfigurabilità del *synallagma* in Ulp. D. 4.3.9.3 supera, secondo me, i dubbi di recente riproposti da G. Zarro, *I 'nova negotia'*, cit., p. 43 s.; per converso, non mi paiono dirimenti neppure le perplessità prospettate da E. Stolfi, *Ancora su 'actio de dolo'*, cit., p. 299 ss. muovendo da un passo in cui Labeone riterrebbe senz'altro possibile *agere praescriptis verbis* pur in difetto di sinallagmaticità della convenzione, vale a dire Ulp. 31 ad ed. D. 19.5.19pr.: *Rogasti me, ut tibi nummos mutuos darem: ego cum non haberem, dedi tibi rem vendendam, ut pretio utereris. si non vendidisti aut vendidisti quidem, pecuniam autem non accepisti mutuam, tutius est ita agere, ut Labeo ait, praescriptis verbis, quasi negotio quodam inter nos gesto proprii contractus*. È con eccessiva sicurezza, infatti, che una parte della dottrina (delineata nei suoi svolgimenti essenziali da E. Stolfi, *op. cit.*, p. 299, nt. 44) prospetta la natura non sinallagmatica di questa convenzione, dove invece, con ogni probabilità, emerge una reciprocità di interessi (e quindi di vincoli) contrattuali: immaginiamo, cioè, che Ego abbia in casa un oggetto di grande valore economico, che però non adopera né presenta per lui un particolare significato affettivo, e che dunque vorrebbe vendere, pur senza sapere a chi rivolgersi in quanto inesperto del mercato, per ricavarne una discreta somma di denaro, magari da reinvestire in un altro acquisto, ma di cui non ha, al momento, alcun bisogno; bussa un giorno alla sua porta l'amico Tu, che gli domanda un prestito, non erogabile al momento per difetto di significativa liquidità. È qui che si annida la sinallagmaticità: Ego incarica Tu di vendere quell'oggetto sgradito ed inutile, ma prezioso, in modo da realizzare la somma di denaro più alta possibile, certo che l'amico procederà nel comune interesse a piazzarlo sul mercato in modo da ottenere indirettamente il finanziamento gratuito (*pretio uti*) più idoneo alle sue esigenze, che chiaramente gli dovrà essere rimborsato alla data in ipotesi pattuita. Qui abbiamo, secondo me, un vero e proprio *synallagma*: né dobbiamo confondere la gratuità del finanziamento indiretto con la natura commutativa dell'assetto d'interessi divisato dalla convenzione. Non a caso, *l'agere praescriptis verbis* presidia l'interesse positivo di Ego, che ha trasferito la (proprietà della) *res*, all'esecuzione della prestazione di Tu ove questi (non già 'non restituisca' la *res*, ma) 'non la venda' ovvero, dopo averla venduta, non consideri il prezzo ricavato alla stregua di *mutua pecunia*, così da ricusarne la riattribuzione in luogo del bene venduto: poiché non avrebbe alcun senso tutelare Ego per il mero interesse a finanziare indirettamente Tu, si deve ritenere che egli agisca in giudizio per il proprio interesse positivo (tanto più che nel passo non si evoca mai una *condictio*) a vendere per convertire in denaro un proprio bene (*si non vendidisti...*), da ritenersi corrispettivo a quello della controparte ad avvantaggiarsi del finanziamento indiretto, e quindi, più precisamente, per l'interesse positivo di Ego a ricavare il maggior utile possibile dalla vendita del cespite, sia pure a titolo di restituzione di un capitale in luogo della cosa trasferita (*...aut vendidisti quidem, pecuniam autem non accepisti mutuam*). Dal punto di vista del giudizio di prossimità labeoniano, forse il giurista augusteo ravvisava nella convenzione una sorta di 'mandato sinallagmatico', riterrei a struttura consensuale (nel senso che la fattispecie si sarebbe perfezionata, per Labeone, attorno al dialogo negoziale avviato con la *rogatio* di Tu, e non con il trasferimento della *res*), come tale funzionalmente irriducibile al mandato nominato ancorché ad esso affine (cfr. A. Burdese, *op. cit.*, p. 70 e 72): una volta sedimentatasi nella giurisprudenza romana l'idea aristoniana del *Realgeschäft*, per arrivare a leggere nella fattispecie un *do ut facias* – Ego finanzia indirettamente Tu mediante l'attribuzione di un proprio bene perché questi glielo converta in denaro – il passo è chiaramente assai breve.

l'azione di dolo sulla base di una possibile incertezza sulla spettanza di altra azione<sup>41</sup>.

Pomponio, invece, valendosi di un più maturo percorso edittale, prospettava una *distinctio*, cui Ulpiano aderisce considerandola *vera*, cioè esattamente adeguata al caso, incentrata (non già sull'*agere*, ma) sull'*actio praescriptis verbis*, intesa come giudizio di buona fede<sup>42</sup>, non già perché Seius versasse in dolo, ché altrimenti il problema sarebbe stato senza dubbio avvertito già da Labeone, ma perché solo la clausola di buona fede, implicando l'apertura ad una valutazione ad ampio spettro di un vincolo senza dubbio rapportato ad *oportere*, avrebbe consentito di superare la *condicio depositionis*, che per il giurista antoniniano parrebbe percepita come apposta ad una figura di *contractus* irriducibile alle due ipotesi prospettate da Labeone: il rifiuto di *accipere iudicium* a fronte di un'iniziativa processuale *in rem* dell'attore equivale senza alcun serio dubbio, nell'ambito dell'*oportere ex fide bona*, ad una sentenza di accertamento della proprietà.

In altri termini, in base a questa *distinctio* la *conventio* tra Tu e Seius non è rapportabile né ad un mandato, né comunque – diversamente, come abbiamo ipotizzato, da quanto forse riteneva Labeone – ad un sequestro convenzionale protetto con la *formula in factum concepta* offerta nell'editto giuliano, ma appunto ad un contratto innominato gratuito – nel senso che, come lo sarebbe un mandato, è patrimonialmente neutro per Seius – che partecipa delle caratteristiche tanto del deposito (*sub specie* della realtà 'del *ius gentium*' che riconosciamo normalmente in comodato, deposito e pegno) quanto del mandato (*sub specie* della rilevata neutralità patrimoniale dell'incarico a vendere il coacervo consegnato): e poiché il

<sup>41</sup> È questa, in ultima analisi, l'idea di E. Stolfi, *Ancora su 'actio de dolo'*, cit., 291 ss., muovendo da Ulp. 11 *ad ed.* D. 4.3.7.3.

<sup>42</sup> A. Burdese, *In margine*, cit., p. 37 ss., giunge alla conclusione che in D. 4.3.9.3 Pomponio prospettasse una risorgiva dell'*agere praescriptis verbis* con *formula in ius concepta* e di buona fede risalente appunto allo stesso Labeone, da distinguersi peraltro nettamente dall'*actio civilis incerti* aristoniana – che, in questa ricostruzione, era di stretto diritto sul modello della *condictio incerti* evocata in D. 13.1.12.2 – suggerita per le convenzioni sinallagmatiche atipiche in Ulp. D. 2.14.7.2: l'insigne Maestro contestava, specificatamente, l'esegesi di M. Talamanca, *Note*, cit., p. 235 ss., secondo il quale l'azione data da Pomponio nel nostro passo sarebbe appunto l'*actio civilis incerti* di Aristone, da intendersi come veicolata da *formula* con *intentio* indeterminata e di stretto diritto. Dal mio punto di vista, una volta pienamente persuaso della tesi professata da Bruno Schmidlin e, soprattutto, da Carlo Augusto Cannata, l'*actio civilis incerti* di Ulp. D. 2.14.7.2 e l'*actio praescriptis verbis*, con il suo antecedente labeoniano normalmente prospettato come '*agere*', sono semplicemente espressioni differenti di descrivere (esattamente come l'espressione *actio civilis in factum* che ricorre in Paul. 5 *quaest.* D. 19.5.5.2 ed in Papin. 8 *quaest.* D. 19.5.5.1) una medesima struttura processuale, costruita con *demonstratio* adattata per via topica *in factum* (cioè a descrivere volta per volta la convenzione atipica azionata) ed *intentio* al *quidquid ob eam rem dare facere oportet ex fide bona* (sicché appunto è per questo che Ulpiano la evoca in D. 2.14.7.2 nella trattazione delle *iuris gentium conventiones*).

ragionamento di Pomponio incardina la soluzione nella più matura elaborazione del modello aristoniano, questo contratto innominato risulta perfezionato – intendo sul piano costitutivo della fattispecie – dall'intervenuta consegna – ovvero una *traditio* non traslativa, come nel caso delle consegne *ad inspiciendum* – dei *dolia* a Seius, che poi procede alla vendita dell'olio ed incamera il relativo prezzo da accreditare al vincitore della causa.

In buona sostanza, quanto precludeva a Labeone di ravvisare nella *conventio* un mandato, vale a dire la *traditio* dell'olio intesa come elemento di 'realità' contrattuale, è ora valorizzato da Pomponio, erede dell'ormai matura prospettiva aristoniana, nella chiave di un elemento costitutivo del *Realgeschäft* innominato.

Ci avviamo a concludere.

Se pensassimo all'*agere* – anzi, dopo Pomponio, come si diceva, all'*actio praescriptis verbis* come una *formula ad intentio* indeterminata di stretto diritto, sul modello della *condictio incerti*, lo spazio per interpretare la *condicio* apposta alla convenzione *sine nomine* come verificatasi non già in ragione dell'intervenuta pronuncia di una sentenza ormai impossibile, ma appunto con il rifiuto di *iudicium accipere*, sarebbe sostanzialmente inconfigurabile.

La clausola di buona fede risolve il problema cui abbiamo fatto poc'anzi cenno di una possibile *versio in rem* nel patrimonio di Seius, e correlativamente consente di rimeditare altresì il criterio della sussidiarietà dell'*actio de dolo*, offerta in via residuale non tanto contro l'unico soggetto che realmente versi in *dolus malus*, quanto piuttosto nella sola ipotesi in cui l'*actio praescriptis verbis* si riveli sostanzialmente inidonea, per insolvibilità del 'mandatario-sequestratario', ad assicurare tutela piena ed effettiva a Tu.

Il *dolus*, in ogni caso, per Labeone come Pomponio e quindi Ulpiano consiste nell'aver Titius temerariamente contestato la proprietà dell'olio creando un cortocircuito costituito dalla necessità, per chi è incontrovertibilmente *dominus*, di un giudizio accertativo al quale, però, inopinatamente, egli si sottrarre dopo averlo costretto alla *traditio* ed all'incarico che ha implicato la vendita di una partita di merce deperibile per la quale operano le regole dell'acquisto per *consumptio* e *confusio*, così da rendere di per sé non più proponibile l'azione reale nella sua 'duplice' prospettazione edittale limpidamente esposta nelle pagine del quarto commentario gaiano.

## Bibliografia

V. Arangio-Ruiz, *Recensione* a M. David, H.L.W. Nelson, 'Gai Institutionum Commentarii IV'. *Text und Kommentar*, Leiden, 1954, in *TR*, XXIII, 1955, p. 352-358

B. Albanese, *La sussidiarietà dell' 'a. de dolo'*, in *AUPA*, 1962, vol. 28, p. 173-319



G. Aricò Anselmo, *Sequestro 'omittendae possessionis causa'*, in *AUPA*, 1988, vol. 40, p. 215-341

*Bibliotheca Iuris Antiqui* (BIA2000). Sistema informativo integrato sui diritti dell'antichità. Direzione scientifica di Nicola Palazzolo, Torre, Catania, 2002, p. 102 + CD-Rom

A. Burdese, *Agire per altri e autorizzazione ad alienare in diritto romano*, in *Agire per altri. La rappresentanza negoziale processuale amministrativa nella prospettiva storica*, Convegno - Università di Roma Tre, 15-17 novembre 2007, a cura di A. Padoa Schioppa, Jovene, Napoli, 2010, p. 3-23

A. Burdese, *In margine a D. 4.3.9.3*, in *SCDR*, 1995, vol. 7, p. 27-40

A. Burdese, *I contratti innominati*, in *Derecho romano de obligaciones. Homenaje al profesor J.L. Murga Gener*, Editorial Centro de Estudios Ramón Arces, Madrid, 1994, p. 63-91

A. Burdese, *Manuale di diritto privato romano*<sup>4</sup>, UTET, Torino, 1993

A. Burdese, *Osservazioni in tema di c.d. contratti innominati*, in *Estudios en homenaje al profesor J. Iglesias, I*, Seminario de Derecho romano «Ursicino Alvarez», Madrid, 1988, 127-155

A. Burdese, *Sul riconoscimento civile dei c.d. contratti innominati*, in *Iura*, 1985, vol. 36, p. 14-69

C.A. Cannata, *Labeone, Aristone e il sinallagma*, in *Iura*, 2010, vol. 58, p. 33-100

C.A. Cannata, *L'actio in factum civilis*, in *Iura*, 2008-2009, vol. 57, p. 9-48

C.A. Cannata, *Contratto e causa nel diritto romano*, già in *Causa e contratto nella prospettiva storico-comparatistica*, II Congresso internazionale ARISTEC (Palermo - Trapani, 7-10 giugno 1995, a cura di L. Vacca, Giappichelli, Torino, 1997, ora in *Le dottrine del contratto nella giurisprudenza romana*, a cura di A. Burdese, Cedam, Padova, 2006, p. 187-220

R. Cardilli, *Un 'responsum' di Labeone tramandato in 'Ulpianus libro undecimo ad edictum' (D. 4.3.9.3) tra 'dolus' e 'conventio' atipica*, in *Ius hominum causa constitutum*. Studi in onore di A. Palma, I, a cura di F. Fasolino, Torino, Giappichelli, 2022, p. 341-364

M.F. Cursi, *L'eredità dell'actio de dolo e il problema del danno meramente patrimoniale*, Jovene, Napoli, 2008

M.F. Cursi, R. Fiori, *Le azioni generali di buona fede e di dolo nel pensiero di Labeone*, in *BIDR*, 2011, vol. 105, p. 145-184

T. dalla Massara, *Recensione a G. Zarro, I 'nova negotia'. Dalla mera nuda 'conventio' alla protezione giudiziaria*, Napoli, 2018, in *SCDR*, 2020, vol. 33, p. 303-307

- T. dalla Massara, *La causa del contratto nel pensiero di Aristone: della necessità di un concetto*, in *Scambio e gratuità. Confini e contenuti dell'area contrattuale*, a cura di L. Garofalo, Cedam, Padova, 2011, p. 175-220
- T. dalla Massara, *Alle origini della causa del contratto. Elaborazione di un concetto nella giurisprudenza classica*, Cedam, Padova, 2004
- M. David, H.L.W. Nelson, 'Gai Institutionum Commentarii IV'. *Text und Kommentar*, Leiden, 1954
- R. Fercia, *Gli effetti dell'atto obbligante tra mera bilateralità ed interdipendenza dei rapporti nel diritto romano classico*, in *St. econ. giur.*, 2009-2020, vol. 62 (Annali Cagliari 2020, I), 393-423
- R. Fercia, *Rileggendo il corso di lezioni del Talamanca: 'notae' sulla fattispecie consensuale della 'societas'*, in *SDHI*, 2017, vol. 83, p. 2017, 653-668
- R. Fercia, [Il 'fieri' della fattispecie contrattuale 'sine nomine' e l'evizione dell'ob rem datum'](#), in Atti del Convegno di Studi 'Nomen contractus'. *Tutele edittali nella Roma classica* (Verona, 14 maggio 2013), in [Diritto @ Storia](#), XII, 2014, on line in open access
- R. Fercia, *La responsabilità per fatto di ausiliari nel diritto romano*, Cedam, Padova, 2008
- F. Gallo, 'Synallagma' e 'conventio' nel contratto. *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano, I*, Giappichelli, Torino, 1992
- F. Gallo, 'Synallagma' e 'conventio' nel contratto. *Ricerca degli archetipi della categoria contrattuale e spunti per la revisione di impostazioni moderne. Corso di diritto romano, II*, Giappichelli, Torino, 1995
- O. Lenel, *Das 'Edictum perpetuum'. Ein Versuch zu seiner Wiederherstellung*<sup>3</sup>, B. Tauchnitz, Leipzig, 1927
- O. Lenel, *'Palingenesia iuris civilis'*, I-II, B. Tauchnitz, Lipsiae, 1889
- G. MacCormack, 'Dolus' in decisions of the mid-classical jurists (Iulian-Marcellus), in *BIDR*, 1993-1994, vol. 96-97, p. 83-146
- G. MacCormack, 'Dolus' in the law of the early classical period (Labeo-Celsus), in *SDHI*, 1986, vol. 52, p. 236-285
- D. Mantovani, *Le formule del processo privato romano. Per la didattica delle Istituzioni di diritto romano*<sup>2</sup>, Cedam, Padova, 1999
- G. Pugliese, *Istituzioni di diritto romano*<sup>3</sup>, con la collaborazione di F. Sitzia e L. Vacca, Giappichelli, Torino, 1991
- S. Schlossmann, 'Litis contestatio'. *Studien zum römischen Zivilprozess*, A. Deichert, Leipzig, 1905



- B. Schmidlin, *Il consensualismo contrattuale tra 'nomina contractus' e 'bonae fidei iudicia'*, in *Diritto romano, tradizione romanistica e formazione del diritto europeo. Giornate di studio in ricordo di G. Pugliese*, a cura di L. Vacca, Cedam, Padova, 2008, p. 99-130
- B. Schmidlin, *Das Nominatprinzip und seine Erweiterung durch die 'actio praescriptis verbis'. Zum aktionenrechtlichem Aufbau der römischen Konsensualverträge*, in *ZSS*, 2007, vol. 124, p. 53-93
- B. Schmidlin, *La fonction de la 'demonstratio' dans les actions de bonne foi*, in *Studi in onore di C. Sanfilippo*, V, Giuffrè, Milano, 1984, 705-725
- E. Stolfi, *Ancora su 'actio de dolo', 'agere praescriptis verbis' e un synállagma che non c'è*, in *AUPA*, 2021, vol. 64, p. 205-306
- E. Stolfi, *I segni di una tecnica. Alcune considerazioni attorno a rigore terminologico e lessico delle citazioni nella scrittura dei giuristi romani*, in *AUPA*, 2016, vol. 59, p. 111-149
- E. Stolfi, *Il processo civile*, in E. Cantarella, V. Marotta, B. Santalucia, A. Schiavone, E. Stolfi, U. Vincenti, *Diritto privato romano. Un profilo storico<sup>2</sup>*, a cura di A. Schiavone, Einaudi, Torino, 2010, p. 77-155
- E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio, I, Trasmissione e fonti*, Jovene, Napoli, 2002
- E. Stolfi, *Studi sui «libri ad edictum» di Pomponio, II, Contesti e pensiero*, LED, Milano, 2001
- M. Talamanca, *Note su Ulp. 11 ad ed. D. 4.3.9.3. Contributo alla storia dei c.d. contratti innominati*, in *Scritti per E. Fazzalari, I*, Giuffrè, Milano, 1993, p. 195-238
- M. Talamanca, *Istituzioni di diritto romano*, Giuffrè, Milano, 1990
- A. Traina, G. Bernardi Perini, *Propedeutica al latino universitario<sup>6</sup>*, a cura di C. Marangoni, Pàtron, Bologna, 1998
- A. Traina, T. Bertotti, *Sintassi normativa della lingua latina. Teoria*, Cappelli, Bologna, 1985
- A. Wacke, *Zum 'dolus'-Begriff der 'actio de dolo'*, in *RIDA*, 1980, vol. 27, p. 349-386
- G. Zarro, *I 'nova negotia'. Dalla mera nuda 'conventio' alla protezione giudiziaria*, Napoli, 2018